

Codice A1813C

D.D. 24 settembre 2026, n. 1845

R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i. Autorizzazione idraulica A.I.6547/2026 e concessione demaniale (TOSC7319) per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche, nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino (TO). Richiedente: Comune di Rivalta di Torino.



ATTO DD 1845/A1813C/2026

DEL 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i. Autorizzazione idraulica A.I.6547/2026 e concessione demaniale (TOSC7319) per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche, nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino (TO).
Richiedente: Comune di Rivalta di Torino

In data 24/04/2026, nostro protocollo n° 19515/A1813C, il Comune di Rivalta di Torino, con sede in via Balma n. 5 – 10040 Rivalta di Torino (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 01864440019, ha trasmesso una richiesta di concessione demaniale di servitù per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche in sx orografica, nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino (TO).

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16.12.2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e con propria nota prot. 34915 del 28/07/2026 ha avviato il procedimento ai sensi della L. 241/90. Contestualmente all'avvio del procedimento sono state richieste integrazioni di carattere tecnico, ricevute in data 12/08/2026 con nota prot. 37308.

In dettaglio, le opere per le quali è richiesta l'autorizzazione idraulica e la relativa concessione demaniale sono costituite da una doppia tubazione di scarico di acque meteoriche. I due tubi di scarico avente diametro pari a 400 mm in CLS armato by-pass posti alla quota di 1,50 m circa dal fondo del Rio.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Arch. Elisa Grosso Nicolás costituiti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da un elaborato grafico comprensivo di planimetria, sezioni, profili, prospetto e particolari costruttivi, relazione idraulica.

Effettuati accertamenti, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella

parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato quindi l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione demaniale, **TO/SC/7319**, per anni 30 sulla base degli schemi di disciplinare, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- DGR 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto

2021;

- Legge Regionale del 05 agosto 2026, n° 17 "Assestamento al Bilancio di previsione Finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- DGR 11-2973 del 7 agosto 2026 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n° 17 "Assestamento al Bilancio di previsione Finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 03/08/2026 prot. n.110432 (prot. di ricevimento n. 36041 del 04/08/2026) che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Rivalta di Torino alla realizzazione di uno scarico di acque meteoriche in sx orografica, nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dello scarico, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, e in caso di erosioni spondali in corrispondenza dello scarico stesso si dovrà provvedere al ripristino della stabilità della sponda e dello stato originale dei luoghi, sempre previa autorizzazione;
2. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
3. durante la realizzazione delle opere, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del presente provvedimento, pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
6. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere,

svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto, dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

7. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
9. il soggetto richiedente dovrà inserire valvole anti-riflusso tipo clapet nella parte terminale dello scarico.

di concedere al Comune di Rivalta di Torino, l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche in sx orografica, nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino (TO), come individuati negli elaborati tecnici trasmessi;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. la durata della concessione in anni 30 fino al **31.12.2056**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente Determinazione;

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Ing. Massimo Crescente

Geom. Carlo Fiore

Dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato



Prot. n. (*) /TA4-1
(*) *segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema
documentale DoQui ACTA
(I dati del protocollo sono rinvenibili
nel file metadati con estensione xml,
inviato insieme alla PEC)*

Torino, (*)

Spett.li
Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Città
metropolitana di Torino
e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it -
pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: R.D. 523/1904 e s.m.i. Comune di Rivalta T.se (TO). "Autorizzazione idraulica/concessione demaniale per la realizzazione di scarico di acque meteoriche nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino (TO).".

Richiedente: Comune di Rivalta T.se

Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 28.07.2026, si rileva che i lavori in argomento prevedono la realizzazione di un punto di scarico nel Rio Garosso di un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche provenienti da una zona dell'abitato di Rivalta di Torino (TO).

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi di aprile, maggio, giugno (periodo di riproduzione dei ciprinidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Ciprinicola;
- il cantiere dovrà lavorare, per quanto possibile, "a secco" predisponendo idonee opere provvisorie (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall'area di intervento interferita quando questa è interna all'alveo bagnato;
- preventivamente all'accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita

1/2





autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città Metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;

- al termine dei lavori occorrerà curare le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale;
- si dovrà altresì effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali.

Distinti saluti.

PV/EM

la Dirigente

dell'Unità specializzata Tutela Flora e Fauna

Dott.ssa Elena Di Bella

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOSC7319** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale di servitù per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche in sx orografica, nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

Richiedente: **Comune di Pinerolo**

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale di servitù per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche in sx orografica, nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino (TO), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D.

del , che si intendono qui integralmente richiamate

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per

anni 30 e pertanto con scadenza al **31/12/2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate

dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone;

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Rivalta (TO). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Il legale Rappresentante

Il Responsabie ad interim del settore

Dott. Ing.Roberto Crivelli

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente